

Decreto n. 60
del 17/10/2025

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 33 della Costituzione, a tenore del quale *“Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”*;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di musica «Giuseppe Martucci» di Salerno, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 23/06/2011;

VISTO in particolare l'art. 14 “Statuto e regolamenti” del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e il “Titolo III - Regolamenti” dello Statuto e, nello specifico, l'art. 19 “Dei regolamenti”;

VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di musica «Giuseppe Martucci» di Salerno;

VISTO il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 di adozione del “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM” e in particolare l'art. 8;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 16/10/2025;

DECRETA

l'entrata in vigore, dalla data del presente atto, del “Regolamento per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato del Conservatorio Statale di Musica «Giuseppe Martucci» di Salerno” nella versione sotto riportata:

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 30 aprile 2024, n. 83, presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, nel limite delle dotazioni organiche e delle risorse disponibili.



2. Restano esclusi dal campo di applicazione i contratti a tempo determinato, gli incarichi di insegnamento temporanei, nonché le collaborazioni esterne e le figure di ricerca disciplinate da altre disposizioni normative.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. Le procedure disciplinate dal presente regolamento si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 8 del D.P.R. 83/2024;
- b) articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e articolo 35-bis comma 1, lettera a) del D.lgs. 165/2001;
- c) principi generali in materia di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 3 – Modalità di attivazione

1. Le procedure concorsuali sono attivate mediante bando pubblico, adottato con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio accademico.

2. Il bando deve contenere, in modo esplicito:

- a) il settore artistico-disciplinare e l'eventuale profilo disciplinare per cui è indetta la procedura;
- b) la natura a tempo pieno o tempo definito della cattedra oggetto della procedura;
- c) le modalità di presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati;
- d) i termini di scadenza per la presentazione delle domande, che non possono essere inferiori a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA).

3. Alle procedure di selezione di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.

Art. 4 – Pubblicazione

1. I bandi sono pubblicati:

- a) sul sito istituzionale del Conservatorio;
- b) sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 83/2024;
- c) sul portale del reclutamento InPA;
- d) con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne la massima pubblicità.

Art. 5 – Destinatari

1. La partecipazione alle procedure concorsuali è riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione artistica nazionale di cui all'articolo 2 del D.P.R. 83/2024, nonché a docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura.



2. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 6 – Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni, nominate con decreto del direttore, sono composte dal direttore del Conservatorio che ha bandito la procedura, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine.
2. I docenti sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico.
3. Le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del direttore.
4. La composizione delle commissioni deve garantire imparzialità, trasparenza e, ove possibile, equilibrio di genere.
5. Le commissioni determinano preventivamente i criteri di valutazione in coerenza con il bando, che sono pubblicati sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 487/1994.

Art. 7 – Prove d'esame

1. Le prove concorsuali si articolano, secondo quanto previsto dal bando, in:
 - a) una prova pratica o altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare;
 - b) una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
- Alle prove di cui alle lettere a) e b) sono attribuiti fino ad un massimo di settantacinque punti.

Art. 8 – Valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali e di servizio.

1. La valutazione dei titoli tiene conto dell'attività artistica, didattica, scientifica e delle esperienze professionali pertinenti al settore artistico disciplinare e all'eventuale profilo disciplinare richiamato nel bando.



2. Ai titoli artistici, culturali, professionali e di servizio sono attribuiti fino ad un massimo di venticinque punti.

Art. 9 – Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine delle prove la commissione formula la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati.
2. L'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno cinquanta sui settantacinque totali previsti nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo.

Art. 10 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine delle procedure di reclutamento, il direttore, con proprio provvedimento, approva la graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento.
2. Al termine della procedura il direttore, con proprio provvedimento, approva altresì l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali.
3. Il direttore, con proprio provvedimento, provvede all'assunzione del vincitore entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria con contratto relativo al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura, previa delibera del Consiglio accademico. Nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
4. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente articolo permangano presso il Conservatorio di Salerno per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, il Conservatorio può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. Tale elenco non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 83/2024 e la normativa generale in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Accademico.

Il Direttore
Fulvio Artiano